



**Analisi del decreto-legge 160/2024, contenente disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

**Considerazioni generali**

Il carattere di urgenza del provvedimento deriva dalla necessità di accelerare nella attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In premessa, è quindi fondamentale richiamare ancora una volta la necessità di accompagnare la realizzazione dei progetti inseriti all'interno del Pnrr, avendo riguardo, in particolare, per le misure che coinvolgono gli enti locali e quelli del servizio sanitario nazionale che, al momento, sembrano presentare le maggiori criticità.

Rispetto ai contenuti del decreto-legge 160/2024, si formulano alcune considerazioni sintetiche.

L'articolo 1, nei suoi contenuti, è stato anticipato alle parti sociali presenti nel Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso. Nel complesso, le misure appaiono condivisibili, soprattutto per quanto attiene alla Lista di congruità e all'accesso al Portale nazionale del sommerso. Si ribadisce, però, la richiesta di monitorare con attenzione il lavoro domestico e il lavoro nella cultura, dove appare forte il rischio sommerso, e di assicurare la massima condivisione nella definizione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac).

Rispetto all'articolo 2, contenente interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda, è da valutare con attenzione lo stanziamento previsto, che rischia di non essere adeguato, mentre la richiesta è quella di inserire all'interno della legge di bilancio una misura analoga anche per il 2025.

L'articolo 3 non prevede maggiori stanziamenti per la gestione degli esuberi produttivi nell'editoria, ma soltanto una riserva di risorse già previste a legislazione vigente; anche in questo caso si tratta di valutare un intervento più consistente anche per il 2025.

Con riferimento al Capo II, contenente disposizioni in materia di sistema universitario, l'articolo 4 dovrebbe favorire una maggiore partecipazione alle procedure di abilitazione scientifica, anche se sono da valutare con attenzione i tempi indicati, mentre la proroga del Consiglio universitario nazionale nella composizione in carica, prevista all'articolo 5, dovrebbe essere utilmente impiegata per portare a compimento il percorso di riforma in atto. Sul versante degli studenti fuori-sede, è fondamentale inviare segnali concreti, stante la perdurante difficoltà di trovare alloggi soprattutto nelle località a forte vocazione turistica o economica, come Roma, Milano, Napoli, Firenze e Venezia. Il solo via libera all'impiego degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, di per sé, non è sufficiente a dare la svolta attesa. Con riguardo all'articolo 7, è da valutare la congruità dello stanziamento.

Rispetto al Capo III, la nostra Organizzazione, anche in sede di legge di bilancio, ha chiesto di potenziare le attività degli Istituti tecnologici superiori – Academy. La misura proposta nel presente decreto-legge è quindi



condivisibile, anche, a causa dei tempi esigui, appare di complessa realizzazione, per cui è ipotizzabile un emendamento che chiarisca che le somme debbono essere impegnate entro il 31 dicembre 2024. L'articolo 9 è volto a colmare un vuoto normativo in materia di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici; è fondamentale assicurare l'effettivo accesso ai percorsi per il conseguimento dei crediti formativi necessari per l'abilitazione, mentre per l'articolo 10 è da valutare la congruità dello stanziamento previsto, considerazione che vale pure per l'articolo 11, contenente disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti, evidenziando come il diritto allo studio deve essere sempre e comunque assicurato.

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 - Misure di contrasto al lavoro sommerso	Nella cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità (articolo 6, decreto-legge 91/2014) è inserito l'Inail al posto di Anpal. L'Inail è inserito anche nel Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 25-quater del decreto-legge 119/2018. Cambia il comma 863 dell'articolo 1 della legge 208/2015. Nel primo semestre di ciascun anno, l'Inail pubblica sul proprio sito un avviso per la presentazione di domande per l'accesso a finanziamenti per l'acquisto o noleggio di macchinari agricoli. Nell'avviso sono evidenziati i criteri di premialità per le imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Il comma 4 sostituisce il comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 19/2024. L'iscrizione alla Lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro comporta che il datore di lavoro sia considerato a basso rischio di irregolarità, con la conseguenza che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare l'attività ispettiva, può non procedere ad ulteriori verifiche sulle materie che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità. Sono sempre possibili accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eventuali richieste di	Le misure sono state anticipate alle parti sociali nell'ambito della riunione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso. Nel complesso, le disposizioni sono condivisibili. Corretto l'inserimento dell'Inail nel Tavolo operativo in agricoltura. Resta la richiesta di un costante coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, stante l'impatto del fenomeno del sommerso sulla sicurezza sul lavoro e sulla concorrenza fra le imprese. Sempre con riferimento al sommerso, appare utile allargare la riflessione ad altri settori, in particolare al lavoro in ambito domestico e alla cultura. Positiva la previsione di risorse per gli investimenti per l'ammodernamento dei macchinari. La modifica apportata alla disciplina della Lista di conformità è condivisibile, in quanto fa salva la possibilità per l'Ispettorato nazionale del lavoro di intervenire comunque anche sulle imprese presenti nell'elenco della Lista di conformità. La definizione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac) dovrebbe essere accompagnata da un attento confronto sui settori e sui parametri richiesti; in questo senso, il Ministero del lavoro ha assicurato che ci sarà un



	<p>intervento e le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. Ai sensi del comma 5 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti indicati all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 50/2017, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac). Gli Isac sono finalizzati a individuare e prevenire la sottrazione di beni imponibili all'imposizione contributiva. Sono elaborati, ai sensi del medesimo articolo 9-bis, selezionando due settori economici, fra quelli più a rischio evasione e elusione. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto il Ministro dell'economia, sentiti l'Inps e l'Inl, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli Isac per i primi due settori; con lo stesso decreto, sono stabilite le premialità, i criteri per il periodico aggiornamento e le eventuali ipotesi di esclusione. Con le medesime modalità, è prevista la progressiva estensione degli Isac ad almeno sei ulteriori settori, entro il 31 agosto 2026. Non sono previste modifiche agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Gli oneri sono quantificati in 414.800 euro per il 2025 e in 1,25 milioni per il 2026. Per effetto del comma 11, viene integrato l'articolo 10 del decreto legislativo 124/2004: l'Ispettorato nazionale del lavoro assicura l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte di pubbliche amministrazioni e enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per gli accertamenti di competenza. È atteso un decreto ministeriale per l'individuazione dei dati oggetto di condivisione e i soggetti abilitati ad accedere al Portale.</p>	<p>coinvolgimento degli attori presenti all'interno del Comitato nazionale. Fondamentale, infine, la condivisione delle banche dati, sia con riferimento al contrasto al sommerso sia con riguarda al fenomeno infortunistico.</p>
Art. 2 - Interventi urgenti per fronteggiare la crisi	L'Inps, per l'anno 2024, riconosce ai lavoratori, dipendenti da datori di	La disposizione, che è in deroga alla normativa vigente che vede



<p>occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda</p>	<p>lavoro anche artigiani, con forza lavoro media fino a 15 addetti nel semestre precedente, del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, una integrazione al reddito. L'integrazione è nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del dlgs 148/2015; è prevista la contribuzione figurativa o correlata. Il periodo massimo coperto è dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2024. Il datore di lavoro trasmette all'Inps, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso corredata con l'elenco nominativo dei lavoratori, i periodi interessati e la dichiarazione di impossibilità ad accedere ad altra forma di integrazione salariale. Tale integrazione è erogata direttamente dal datore di lavoro, con successivo rimborso o conguaglio. In presenza di documentate e serie difficoltà, il datore di lavoro può richiedere all'Inps il pagamento diretto. Il limite di spesa è fissato in 64,6 milioni di euro per il 2024. È previsto un monitoraggio da parte dell'Inps.</p>	<p>l'ammortizzatore sociale riconosciuto dall'ente bilaterale alternativo per l'artigianato, è condivisibile, stante le difficoltà di un settore cardine del made in Italy. La prima riflessione è in ordine alla congruità dello stanziamento; la stima è quella di 30mila addetti coinvolti su un totale di poco meno 125mila. L'integrazione salariale è stimata in poco più di mille euro su base mensile. La seconda è la mancanza di una prospettiva per il 2025, visto che, al momento, il disegno di legge di bilancio non prevede uno specifico stanziamento per l'estensione degli ammortizzatori sociali in deroga anche nel prossimo anno.</p>
<p>Art. 3 - Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198</p>	<p>Una quota non superiore al 5% del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria è destinata a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale nelle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.</p>	<p>La gestione degli esuberi nelle imprese dell'informazione e dell'editoria rimane al centro dell'attenzione, stenta le oggettive difficoltà del settore, connesse anche alla transizione digitale in atto e all'impatto avuto dai social network. Resta da valutare con attenzione la congruità della riserva di risorse che non sono peraltro aggiuntive.</p>
<p>Art. 4 - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza</p>	<p>L'articolo prevede l'istituzione dei quadrimestri quarto e quinto nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica 2023-2025 al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (Asn). La domanda di partecipazione</p>	<p>Si tratta di una disposizione urgente che dovrebbe garantire una più ampia partecipazione alle procedure di abilitazione scientifica. Da valutare con attenzione i tempi.</p>



	<p>è presentata rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 e entro il 4 marzo 2025 e dal 5 marzo 2025 e entro il 3 luglio 2025. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali rimangono in carica fino al 15 aprile 2026. Viene posticipata di un anno, che diventa di quindici anni dalla data di entrata in vigore della legge 240/2010 (vale a dire 1° gennaio 2011), la possibilità di chiamata in ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la medesima università, in possesso della richiesta abilitazione scientifica.</p>	
<p>Art. 5 - Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale</p>	<p>Il Consiglio universitario nazionale, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025.</p>	<p>Si tratta di una disposizione utile ad allineare la nuova disciplina del Consiglio universitario nazionale. Chiaramente, la proroga dovrebbe essere utilizzata per portare a termine il processo di riforma nei tempi indicati.</p>
<p>Art. 6 - Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del Pnrr</p>	<p>Per effetto della modifica apportata all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 13/2023, che definisce il contributo dell'Agenzia del demanio, del Ministero della difesa, delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del Pnrr, anche gli immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere destinati a residenze e alloggi universitari, con la conseguenza che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, pure su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca e del Commissario straordinario per la realizzazione di alloggi universitari (articolo 5 del decreto-legge 19/2024), può svolgere il ruolo di stazione appaltante.</p>	<p>Il riferimento è al target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È fondamentale accelerare, stante la perdurante difficoltà di trovare alloggi utili per gli studenti fuorisede, soprattutto nelle località a forte vocazione turistica o economica, come Roma, Milano, Napoli, Firenze e Venezia.</p>
<p>Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia di interventi di</p>	<p>È autorizzata una spesa di 5 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026 in</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile, in linea con gli</p>



<p>ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano</p>	<p>favore del Campus del Politecnico a Bovisa Milano.</p>	<p>obiettivi indicati all'interno del Pnrr. Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 8 - Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei</p>	<p>I percorsi di studio terziario degli Istituti tecnologici superiori Academy possono essere attivati anche all'estero, in raccordo con gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano Mattei. Per i processi di internazionalizzazione degli Its Academy nell'ambito del Piano Mattei, è autorizzata una spesa di 3,1 milioni per l'anno 2024, per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi estere, e di un milione di euro, sempre per il 2024, per l'ampliamento dell'offerta formativa.</p>	<p>La valorizzazione degli Istituti tecnologici superiori Academy passa dalla piena attuazione della relativa riforma all'interno del Pnrr, dove è previsto uno stanziamento importante nell'ordine di 1,5 miliardi di euro, ma anche dalla capacità di dare seguito al Piano Mattei. I protocolli già stipulati, con Etiopia, Egitto e Tunisia, e quelli in via di definizione con l'Algeria e altri Paesi africani, rappresentano un punto di inizio. Rispetto alla misura specifica, la perplessità è in ordine allo stanziamento, che appare esiguo, e alla tempistica di impiego, con il poco tempo a disposizione, essendo somme da investire entro la fine dell'anno. In questo senso, l'articolo potrebbe essere integrato con la previsione che le somme stanziare devono essere impegnate e non necessariamente spese entro il 31 dicembre 2024, indicando una data successiva per la rendicontazione. Andrebbe adottata una misura simile all'interno della legge di bilancio.</p>
<p>Art. 9 - Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici</p>	<p>Per effetto della modifica adottata, i vincitori dei posti per gli insegnanti tecnico-pratici, che hanno partecipato con il solo titolo di studio, come previsto nella fase transitoria, sono tenuti a conseguire l'abilitazione richiesta, attraverso il conseguimento dei complessivi crediti formativi richiesti. Per tali soggetti, è previsto un accesso in deroga ai percorsi universitari e accademici. Tale deroga opera fino al 31 dicembre 2024.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che appare in linea con la normativa vigente</p>
<p>Art. 10 - Misure urgenti a favore del personale scolastico</p>	<p>Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento che serve ad incentivare il maggior impegno del</p>



		personale scolastico nelle azioni previste dal Pnrr; le somme sono finalizzate pure alla transizione verso il nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Nella legge di bilancio per l'anno in corso, è previsto, fra le altre cose, un obbligo in capo alle scuole per la ricostruzione della carriera professionale del dipendente.
Art. 11 - Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti	L'autorizzazione di spesa per la fornitura di libri alle famiglie meno abbienti, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 95/2012, è incrementata di 4 milioni di euro per il 2024.	È importante postare risorse adeguate, stante il diritto delle persone, a prescindere dalle condizioni economiche della famiglia, di poter studiare. Il sostegno economico è parte fondamentale anche per ridurre il fenomeno dell'abbandono precoce.
Art. 12 – Entrata in vigore	Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il decreto-legge 160/2024 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 ottobre 2024, n. 253